CONTRIBUTI E PREMI

Obbligo di versamento delle ritenute per i collaboratori.

L'Inps, con circolare n.71 del 4 maggio 2011, comunica che, a decorrere dalla denuncia EMens di competenza novembre 2010, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative configura nei confronti dei committenti l'ipotesi di reato ex art.2, co.1-bis, 1-ter, 1-quater del D.L. n.463/83, convertito con modificazioni dalla L. n.638/83.

Tale nuova previsione, introdotta dall'art.39 della L. n.183/10, prevede l'attivazione di un procedimento che comporta l'obbligo della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione contenente l'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di tre mesi.

In relazione al momento in cui si adempie al versamento si potranno verificare due situazioni:

- nel caso in cui il pagamento avvenga entro il predetto termine, il soggetto tenuto al versamento non sarà considerato punibile;
- trascorso il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione, anche in presenza di avvenuto adempimento, resta fermo l'obbligo di tempestiva denuncia di reato all'Autorità Giudiziaria.

La norma estende, come in precedenza avvenuto per i datori di lavoro del settore agricolo, anche ai committenti della gestione separata la medesima fattispecie di reato, in precedenza applicabile solo ai datori di lavoro subordinato.

Inps Circolare 04/05/2011 n.71



TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

Pagamento "in nero" delle prestazioni di lavoro: il lavoratore deve dichiarare il reddito.

Corte di Cassazione Sentenza 05/05/2011 n.9867



La Corte di Cassazione, con sentenza n.9867 del 5 maggio 2011, afferma che il lavoratore che abbia ricevuto dei compensi in nero non è esonerato da dichiarare tali importi e dovrà versare le ritenute non versate dal datore di lavoro. In particolare la Corte sottolinea come gli obblighi del sostituto non assorbono affatto gli obblighi del lavoratore, il quale rimane comunque obbligato al versamento del tributo. La sentenza chiarisce che il percettore dovrà ovviare alla mancata applicazione della ritenuta "dichiarando i relativi proventi e calcolando l'imposta sull'imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso".

SALUTE E SICUREZZA

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Decreto 11/04/2011 G.U. 29/04/2011 n.98 S.O. n.111



Verifiche sulla sicurezza dell'attrezzatura da lavoro.

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.111 della G.U. n.98 del 29 aprile 2011 il decreto che stabilisce le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro.

L'Inail dovrà effettuare la prima delle verifiche periodiche nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del datore di lavoro, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

